

## **STATUTO**

### **SICILIA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT PROLUNGAMENTO DI  
VIA ROMAGNA SNC

Numero REA: CT - 330842

Codice fiscale: 04931040879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-10-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

La Società ha sede in Giarre, con uffici attualmente in viale delle Provincie n. 135/B.

**Articolo 3 - Rinvio allo statuto**

La durata, l'oggetto, le norme di funzionamento, organizzative e di rappresentanza e quant'altro non contenuto nel presente atto costitutivo sono previsti nello Statuto Sociale che, predisposto ed esibito dai componenti, previa lettura da me Notaio loro datane, si allega segnato con la lettera "A" e che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

**Articolo 4 - Primo esercizio**

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre 2011.

**Articolo 5**

Fino a diversa disposizione dell'Assemblea ordinaria la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, in carica fino a dimissioni o revoca dell'assemblea.

Vengono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori: PATANE' Alois Salvatore, DI BELLA Roberta e MUSUMECI Rosario, tutti componenti in questo atto, ai quali sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto e che eleggono tra loro:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| • PATANE' Alois Salvatore | Presidente      |
| • DI BELLA Roberta        | Vice Presidente |
| • MUSUMECI Rosario        | Consigliere     |

Gli stessi accettano la carica loro conferita e, previo richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarano che non sussiste nei loro confronti alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, e mi fanno richiesta di provvedere al deposito della loro accettazione al Registro delle Imprese.

**Articolo 6 - Capitale e quote**

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ognuna del valore nominale non inferiore né superiore a quanto stabilito dalla Legge.

Ciascun socio sottoscrive una quota da euro 100,00 (cento) e versa altresì la somma di euro 100,00 (cento) quale sopraprezzo di cui all'Articolo 7 dello Statuto sociale, che viene stabilito in detto ammontare per lo esercizio in corso.

**Articolo 7 - Spese**

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della Cooperativa, esse ammontano approssimativamente ad euro 2.000,00 (duemila).

I componenti autorizzano il signor Alois Salvatore PATANE' ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalla autorità pubblica in sede di iscrizione della Società nei pubblici registri.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per quattro pagine è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai componenti, che lo sottoscrivono alle ore 11,15.

PATANE' ALOIS SALVATORE - ROBERTA DI BELLA - MUSUMECI ROSARIO - CRISAFULLI CARMELO - LONGO GIUSEPPA - RAGAGLIA ALFIO - LOMBARDO MARIO - SALADINO ADELINA - ROSANGELA

PATANE'

CARMELO SINATRA NOTAIO

=====

=====

*(Allegato "A" all'atto ricevuto il 17 OTT.2011 - Raccolta n.8.326)*

TITOLO I:

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

#p#

#### **Art. 1 - costituzione**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**"SICILIA TRASPORTI - Società Cooperativa Sociale"**

validamente identificabile in sigla con la denominazione

**"SICILIA TRASPORTI - s.c.s"**

#### **Art. 2**

La Cooperativa ha sede in Giarre.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

#### **Art. 3 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente

La Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, adotta le norme della società a responsabilità limitata.

#### **Art. 4 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

#### **Art. 4/bis - Oggetto sociale**

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della comunità europea delle seguenti attività:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico, autofilotranviario, ferroviario, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linea ad impianto fisso, compresa anche la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio, di persone e cose in ambito urbano, sub urbano ed extra urbano;
- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci su strada, fluviale, navale ed aereo;
- la gestione di raccordi ferroviari;
- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico, compreso le attività di studio e consulenza;
- l'esercizio delle attività di noleggio di veicoli con e senza conducente;

#p#

- il trasporto di valori, di documenti amministrativi e contabili, di materiale bancario in genere, il trattamento, la marcatura meccanografica e/o con qualsiasi altro sistema o procedimento, lettura ottica, magnetizzazione e microfilmatura, nonché il deposito, l'archiviazione e la movimentazione dello stesso materiale;
- la società potrà effettuare la vendita di biglietti per trasporto di passeggeri e merci, custodia merci per conto terzi, svolgendo tali attività sia in proprio sia quale agente rappresentante, mediante o commissionario di qualsiasi società e/o ente;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre, trasporto di sterri e movimento terra, trasporti speciali, trasporti eccezionali in genere, trasporti sottoposti a normativa A.D.R., trasporti sottoposti a normativa T.U.L.P.S., trasporti sottoposti al N.O.S.(nulla osta sicurezza), comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
- la progettazione, costruzione, l'organizzazione e la gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico, anche in concessione o in qualsiasi altra forma;
- la progettazione, costruzione fornitura e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario, di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- la realizzazione e la gestione di impianti di manutenzione, riparazione e trasformazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi per qualsiasi veicolo in genere ivi compresi i natanti e i veicoli;
- la gestione di piazzole di sosta per veicoli in genere, per il presidio, aree di servizio per erogazione di carburanti e lubrificanti, autolavaggio anche con attrezzature per la disinfezione e sanificazioni dei veicoli in genere;
- la gestione di banchine e piattaforme logistiche e depositi per lo smistamento e lo stoccaggio delle merci, e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio delle attività di trasporto, carico, scarico, stivaggio, consegne e distribuzioni di merci e beni in genere nel territorio italiano e all'estero; gestione globale del flusso fisico delle merci e beni in genere all'interno dei magazzini; organizzazione e gestione di magazzini per lo stoccaggio delle merci e beni in genere studio, analisi e realizzazione di griglie stoccaggio merci di magazzino e beni in genere con individuazione di picking e riserve; individuazione e preparazione di roll volumetrici con l'utilizzo di strumenti informatici;
- effettuare servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;
- svolgere attività preliminari e complementari al facchinaggio: insaccatura, pesatura, legatura,

#p#

accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione bancali;

- il trattamento dei rifiuti solidi urbani, liquidi e gassosi connessi ai cicli di manutenzione e pulizia dei veicoli e degli impianti stessi, anche c/terzi connessi con le lavorazioni;
- l'espurgo di pozzi neri, ivi compreso il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- il soccorso stradale e noleggio veicoli in genere con o senza conducente;
- la commercializzazione ivi compreso l'import-export di articoli e merci di qualsiasi genere anche per conto di terzi;
- l'assunzione di appalti e forniture ad enti e comunità;
- l'assunzione di agenzie di rappresentanze con o senza deposito, l'attività' intermediaria;
- l'attività' di riscossione per conto degli enti impositori di sanzioni e multe;
- la trivellazione di pozzi, e la gestione di cave e miniere;
- la vendita di prodotti assicurativi e finanziari;
- svolgere attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione;
- svolgere attività di trasporto merci in conto terzi e sussidiare e complementari ad esso: autotrasportatori, auto sollevatori, carrellisti, gruisti, escavatoristi, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili;
- svolgere attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature. Offrire servizi di netturbini, spazzacamini e simili, disinfestazione, derattizzazione, depiccioneamento, lava cassonetti ed altro;
- svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere;
- svolgere attività di tutela ed interesse ambientale quali la raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta rifiuti tossici, nocivi ed assimilabili, trasporto, gestione di programmi di raccolta differenziata e di collocazione nel mercato delle materie prime e secondarie recuperate, gestione impianti di discarica controllata, di termo combustione, compattamento, smaltimento rifiuti tossici e nocivi industriali.
- offrire servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;
- offrire servizi di: pulizia giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e manutenzione di parchi e giardini, disboscamento e forestazione; custodia aree verdi; manutenzione stradale compreso la fornitura e l'installazione di segnaletica stradale;
- svolgere attività di: posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza; pesatori, misuratori e simili.
- offrire servizi di: custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria.
- offrire servizi di gestione di serre e vivai;
- svolgere attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati;
- svolgere attività di agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali; trasporto pacchi postali; trabalzi ferroviari di effetti postali di ogni tipo;
- servizi di recapito per enti pubblici e privati della corrispondenza commerciale, depliant e volantini pubblicitari, circolari e stampe, trasporto pacchi e collette vario;
- operare nel settore della salvaguardia, recupero, restauro e ristrutturazione di fabbricati urbani e

#p#

non, recupero e gestione di terreni;

- effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività collegate alla protezione civile;
- promuovere l'organizzazione di corsi di informazione ambientale, didattico e professionale nonché gite, escursioni e sopralluoghi;
- gestire strutture turistiche ricettive, strutture alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, colonie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e pubblici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e simili nonché mostre ed esposizioni; impianti sportivi e ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette e/o strutture analoghe;
- la conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- effettuare la lavorazione del legno, del ferro, della pietra, della ceramica, nonché la produzione di oggetti e modelli in qualsiasi materiale;
- offrire servizi di lettura e censimento contatori utenze (acqua, gas, energia elettrica e vari);
- curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità;
- attività socio riabilitative e ricreative, nonché la realizzazione e gestione di realtà associative;
- la gestione di budget pubblicitari, analisi, ricerche, indagini e test di mercato, l'ideazione, la realizzazione e la pianificazione di pubblicità mediante l'acquisto di spazi pubblicitari divulgabili con qualsiasi mezzo, nonché l'organizzazione di campagne stampa, l'ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna, l'attuazione di servizi di marketing in Italia e/o all'estero, in proprio e per conto di terzi, nonché l'erogazione di servizi call center;
- la fornitura di prodotti e servizi relativi all'informatica, alla telematica, all'eidomatica, all'accesso ed alla gestione di reti telematiche e multimediali di trasporto voce e dati, sia nazionali che internazionali, all'elaborazione dei dati, ai servizi legati alla gestione e all'elaborazione dei dati nonché la progettazione, costruzione, commercializzazione, sia in Italia che all'estero, di prodotti relativi ai settori sopra indicati, fornendo altresì servizi di consulenza, assistenza, sviluppo progetti e formazione nei settori sopra descritti;
- attività editoriale e promozionale;
- attività di commercio elettronico, per conto proprio e/o di terzi, di beni mobili, fornitura di servizi informatici e telematici per attività esercitate da terzi di distribuzione e di intermediazione di beni e servizi nonché la gestione di siti "portali" per lo sviluppo di offerte pubblicitarie per l'integrazione di servizi prestati da terzi, per la raccolta delle informazioni sull'utenza ai fini dello sviluppo di azioni di marketing e per l'integrazione verso nuovi media di accesso a internet;
- servizi di pubblicità, promozione e marketing attraverso la rete internet e reti dati di tipo geografico;
- l'assunzione ed il conferimento in ciascuno degli ambiti sopra descritti, di rappresentanze o mandati, anche esclusivi, e la stipula di contratti di franchising o affiliazione commerciali.

Le attività suddette potranno essere svolte anche per il tramite di società partecipate.

La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzioni, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale qualora riguardino prestazioni professionali per le quali sono richiesti titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate in forza di particolari disposizioni

#p#

legislative, saranno affidate personalmente a singoli professionisti all'uopo abilitati ed agli stessi imputati.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Siciliana, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori di servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile della cooperativa.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, società od enti, aventi oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà dare

Adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, la cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate, collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art.11 terzo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successivi provvedimenti di attuazione.

Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private e, nel rispetto della legislazione vigente, potrà assumere partecipazioni in società ed enti aventi scopo affine al proprio.

## **TITOLO II: SOCI**

### **Art.5 - numero e requisiti**

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

#p#

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

#### **Art. 6 - ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

#### **Art. 7 - adempimento nuovi soci**

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'importo entro 10 (dieci) giorni dalla ammissione;
- b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

#### **Art. 8 - obblighi dei soci**

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società

#### **Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone

#p#

giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

#### **Art. 10 - esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

#### **Art. 11 - decesso**

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

#### **Art. 12 - rimborso delle quote**

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza,

#p#

nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

### **TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 13 - patrimonio**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
  - b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
  - c) da eventuali riserve straordinarie;
  - d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
  - e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.
- Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 14 - cessione delle quote**

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

#### **Art. 15 - esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In via transitoria il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2012.

#### **Art. 16 - bilancio annuale**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima indicata dall'articolo 2514, lettera a), codice civile;
- d) una quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dalla Legge;
- e) la quota di utili che non è assegnata ai sensi delle superiori lettere deve essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

#p#

E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale in effetti versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili.

#### **(TITOLO IV. ORGANI SOCIALI)**

##### **Art. 17 - organi sociali**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

#### **A) ASSEMBLEA**

##### **Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

##### **Art. 19 - assemblea ordinaria**

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonchè sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi

#p#

ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;  
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### **Art. 20 - assemblea straordinaria**

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### **Art. 21 - svolgimento dell'assemblea**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 voti o delegati, rapportati al capitale conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse.

#### **Art. 22 - validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese

con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

#### **B) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 23 - Organo amministrativo - Composizione - Nomina - Durata - Cessazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero disgiuntamente o congiuntamente da Due Amministratori ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di persone non inferiore a tre, che l'Assemblea ordinaria nomina di volta in volta, previa determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, della durata di carica che può essere superiore al triennio o anche a tempo indeterminato e, ove ne ricorre il caso, del numero dei suoi componenti nei limiti sopra fissati.

A comporre l'Organo Amministrativo possono essere chiamati anche non soci.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni, o per altre cause, venga a mancare, anche in più soluzioni, uno dei Due Amministratori ovvero la maggioranza degli amministratori in carica, si intende decaduto anche l'altro co-amministratore ovvero l'intero Consiglio e quindi dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

##### **Articolo 24**

Salvo che vi disponga l'Assemblea dei soci, nel caso che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i suoi componenti il Presidente.

##### **Articolo 25**

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed opportuno e quando ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i consiglieri presenti, sarà trascritto sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

##### **Articolo 26**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, inoltre, può assegnare agli Amministratori un emolumento annuo.

##### **Articolo 27**

**Poteri di amministrazione e gestione** - All'Amministratore Unico, ai Due Amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili per legge, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e dei poteri nonchè stabilendone gli emolumenti, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

##### **Articolo 28 - Firma e rappresentanza sociale**

#p#

All'Amministratore Unico, ai Due Amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente - a seconda di quanto stabilito al momento della loro nomina, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati é attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nelle forme e nei limiti previsti al precedente art.27, ovvero dalle deleghe conferite.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di conferire, nei modi di legge e nei limiti da esso ritenuti opportuni, la firma sociale a Direttori, Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti, categorie di atti o per singoli affari.

### **C) COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 29 - composizione, durata**

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

#### **Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 31 - clausola compromissoria**

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Catania, regolamento al quale espressamente si aderisce.

Il collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adoterà la procedura rituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento della Camera Arbitrale.

#### **Art. 32 - regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per

la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

#### **Art. 33 - rapporti societari e prestazioni lavorative**

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

#### **Art. 34 - trattamento economico dei soci**

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.

#### **Art. 35 - scioglimento della Società**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

#### **Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie**

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

#### **Art. 37 - requisiti mutualistici**

Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei precedenti articoli del presente Statuto:

**a)** divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla misura massima indicata dall'art. 2514, lettera a (art. 16); **b)** divieto di remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a quella indicata dall'art. 2514, lettera b (art. 16); **c)** divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori (artt. 13 e 16) e **d)** destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dall'art. 2514, lettera d (art. 35).

#### **Art. 38 - disposizioni finali**

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

#p#